

Senza le movimentazioni bancarie le liste di nomi o società potrebbero essere poca cosa

Offshore non sempre è reato

Da verificare provenienza e qualità delle informazioni

DI CRISTINA BARTELLI

Se son trust sfioriranno. Ancor di più se il trasferimento dei capitali nei centri off shore è avvenuto nel rispetto delle normative tributarie internazionali. A 24 ore dall'annuncio della presenza di un offshore leaks, e cioè una fuoriuscita di dati fiscali su società e persone fisiche di 170 paesi che avrebbero conti offshore tutto compreso in oltre 2,5 mln di file, è possibile ipotizzare se e in che modo quei dati, soprattutto per quanto riguarda la parte italiana, possano essere davvero una fonte di innesco per indagini finanziarie e verifiche fiscali o trasformarsi in un bluff.

La Wikileaks dell'evasione, deflagrata mercoledì su scala globale, ha avuto inizio più di un anno fa, quando un anonimo ha spedito a un indirizzo australiano dischetti con 2 milioni e mezzo di dati riguardanti conti e depositi nei paradisi fiscali (si veda *ItaliaOggi* di ieri). Quei dati sono stati pubblicati contemporaneamente dalle testate di mezzo mondo. I dati dovrebbero riferirsi a intestazioni societarie, a persone fisiche ma anche ai conti e alle transazioni. Per l'Italia, al momento c'è una lista di 200 nomi tra persone fisiche e enti. E l'Autorità giudiziaria o il ministero dell'economia non ha ordinato l'acquisizione dell'elenco.

E qui iniziano i primi distinguo. Possedere un conto o essere intestatario di un trust in paesi centri offshore, non è di per sé presunzione assoluta di evasione. Potrebbero infatti essere strumenti organizzati, costruiti e studiati nel pieno rispetto delle normative della fiscalità internazionale e quindi lecite.

Ne è convinto Stefano Loconte, docente universitario di diritto tributario e diritto dei trust: «Al di là del gossip finanziario è assolutamente fuori luogo ed errato demonizzare i trust; gli schemi dei trust utilizzati potrebbero essere perfettamente in linea con le normative vigenti e quindi non ci sarebbe nessuna violazione o abuso». Dello stesso parere Domenico Borzumato di Ernest & Young: «Ho molte perplessità sulle modalità con cui viene condotta la lotta all'evasione da parte dell'amministrazione nonché su queste incredibili violazioni della privacy che mettono alla gogna mediatica dei presunti evasori». Insomma, la lotta all'evasione è corretta e giusta ma si deve

tenere conto che un soggetto potrebbe avere una società a Cayman o nelle isole Vergini Britanniche o Antigua, o una casa sulla spiaggia caraibica o una barca, e avere correttamente indicato i beni e le società nel quadro RW pagandoci le imposte dovute. «In quel caso», precisa Borzumato, «non sei evasore perché hai dichiarato che possiedi quella società. Ma se il tuo nome viene pubblicato sui giornali insieme ad altri che magari la società o il conto non lo hanno dichiarato, sei immediatamente accostato a loro. Con tutto quello che ne consegue in termini di immagine. Stessa cosa», aggiunge, «per quei consulenti che magari hanno acquistato la società per conto dei clienti».

Un parallelo con la vicenda di un'altra lista di presunti evasori altrettanto famosa, la lista Falciani, è d'obbligo soprattutto per gli esiti e i percorsi di una eventuale fase 2 dell'offshore leaks in Italia.

Una volta noti questi dati



che si fa? Nel caso della lista Falciani, per il fisco italiano è stato un flop. La lista infatti dopo essere stata acquisita dalla Guardia di finanza è stata depotenziata dalla procura di Pinerolo che riconosceva l'acquisizione illecita ha stabilito che quei nomi fossero distrutti. La conseguenza è stata che in sede di contenzioso tributario molte verifiche innescate dalla lista Falciani sono state cassate perché nel nostro

ordinamento vige il divieto di acquisire dati su fonti di innesco di provenienza illecita.

«Per questa lista», spiega Loconte, «sulla base delle informazioni di cui siamo attualmente in possesso, sembrerebbe non ci siano i profili di illiceità che sussistevano per la lista Falciani e quindi l'amministrazione potrebbe ragionevolmente acquisire i dati ma, ovviamente», precisa Loconte, «tali dati da soli non po-

trebbero giustificare alcun accertamento fiscale e dovrebbero rappresentare solo ed esclusivamente un primo elemento da cui far partire ulteriori accertamenti; in sostanza si tratterebbe di una fonte di innesco per avviare una indagine fiscale più approfondita».

Al momento, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, la Guardia di finanza non ha bussato alla redazione del settimanale italiano in possesso della lista, potrebbe però farlo nei prossimi giorni se qualche procura, come successe per Falciani (in quel caso fu Torino) si decidesse a volerli vedere più chiaro.

Ma chi ha lavorato all'analisi della lista Falciani spiega che è importante anche la qualità del dato. In Falciani, infatti, c'erano i movimenti in dare e avere, i saldi, e non solo il mero intestatario del conto. Un particolare che depotenzerebbe l'appetibilità dell'offshore leaks.

—© Riproduzione riservata—

Immobile in leasing, ok al sequestro

Può essere sequestrato l'immobile della società concesso in leasing se l'impresa è indebitata con il fisco.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 15803 del 5 aprile 2013.

In particolare la terza sezione penale ha confermato il sequestro preventivo sull'immobile di proprietà di una società il cui amministratore era indagato per reati fiscali. Il debito con l'amministrazione finanziaria ammontava a oltre 200 mila euro. E l'impresa aveva concesso in leasing l'appartamento quando già conosceva bene il credito delle Entrate.

Per questi motivi il Tribunale delle libertà di Ancona aveva confermato la misura ora resa definitiva in sede di legittimità.

Sul punto i Supremi giudici hanno chiarito che correttamente i giudici di merito hanno reputato configurabile un'interposizione personale fittizia, una simulazione soggettiva, la cui mancata conoscenza da parte della società di leasing non esclude il sequestro del bene e che tale valutazione risulta giuridicamente corretta e supportata da adeguata motivazione.

In realtà, precisa il Collegio di legittimità, nel provvedimento impugnato viene ancora una volta posta in rilievo la assoluta prossimità temporale tra la consapevolezza, da parte della società alienante, amministrata di fatto dall'amministratore indagato, dei debiti fiscali esistenti e la stipula dell'atto di cessione, la cui finalità risulta evidente e la permanenza, in capo all'imprenditore, della materiale disponibilità dei beni alienati grazie al contratto di leasing successivamente stipulato con altra società da lui stesso amministrata.

Insomma, «il negozio simulato, sia che si tratti di simulazione relativa o assoluta o di interposizione di persona, non produce effetto e che ciascuna parte è ammessa a opporre la simulazione dell'altra».

È stato quindi inutile il motivo di ricorso presentato alla Cassazione dalla difesa della società che aveva evidenziato la sua posizione di terzo estraneo rispetto all'inchiesta penale per evasione fiscale che vedeva coinvolto il suo amministratore.

Debora Alberici



i testi delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Transfer pricing sulle braci

Il fisco può contestare il transfer pricing prendendo come parametro anche il prezzo di una precedente cessione di beni infragruppo e non necessariamente il prezzo di mercato praticato fra aziende non collegate. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8372 del 5 aprile 2013, ha respinto il ricorso di una grande impresa inglese.

Ad avviso della società che ha fatto ricorso alla Suprema corte contro la sentenza della Ctr di Milano, il valore normale di un bene, ai fini della disciplina del transfer pricing, non può ricavarsi da quello relativo a cessioni di beni tra società infragruppo e bensì deve ricavarsi da quello relativo a cessioni di beni tra imprese indipendenti in situazione di libero mercato. Quindi, secondo la contribuente la commissione tributaria regionale avrebbe sbagliato nel ricavare la normalità del prezzo con riferimento alla cessione avvenuta tra due società, di diritto inglese e di diritto ungherese, appartenenti allo stesso gruppo.

Ecco il quesito posto dall'impresa alla quinta sezione civile della Suprema corte: «Per determinare il valore normale di cui al combinato disposto dell'art. 9, comma 3, e dell'art. 76, comma 5, dpr 917/86, nella numerazione vigente all'epoca dei fatti, è illegittimo riferirsi a un prezzo praticato fra imprese appartenenti allo stesso gruppo societario». Per i Supremi giudici il motivo è infondato e va integralmente respinto. Ciò perché, si spiega in motivazione, a parte che nessuna regola impedisce di utilizzare, quale elemento indiziario, ai fini di una ricostruzione presuntiva, assieme a altri, anche il prezzo relativo a una precedente cessione infragruppo, la commissione tributaria regionale ha, in realtà, ragionato, ai fini di determinare il prezzo normale, sulla scorta di una pluralità di indici presuntivi ch'erano stati indicati dall'Amministrazione, ritenendoli gravi, precisi e concordanti.

Fra cui i prezzi praticati in precedenti cessioni infragruppo. Queste interessanti motivazioni contengono anche un altro chiarimento, questa volta sul piano processuale. Infatti la commissione tributaria regionale può decidere sulla contestazione all'atto impositivo anche se in primo grado i motivi addotti dal fisco non erano stati presi in considerazione dai giudici. Sul punto la sentenza chiarisce infatti che le domande contenute nell'atto fiscale opposto debbono ritenersi acquisite al processo senza necessità di esplicita riproposizione in sede d'appello e ciò a cagione della indeclinabilità della pretesa tributaria.

Debora Alberici